

Norme & Tributi

Processo penale, più spazio al deposito digitale degli atti

DECRETO RISTORI

Nella fase delle indagini anche gli interrogatori saranno svolti da remoto

Divorzi e separazioni con trattazione scritta Pacchetto carceri in forse

Giovanni Negri

Indagini da remoto, atti depositati via pec, udienze celebrate da remoto. È denso il pacchetto giustizia sul fronte penale, inserito nello schema di decreto ristori. È però assolutamente scarno sul versante civile. Tanto da lasciare ampiamente deluse le Camere civili che avevano sollecitato misure considerate di buon

senso come una semplificazione della trattazione scritta e una più puntuale e precisa determinazione dei calendari di udienza, tale da evitare il rischio di assembramenti.

Ora, lo schema di decreto apre invece a molte delle richieste cristallizzate in un documento congiunto tra Unione camere penali e principali procure del Paese. Via libera quindi a un allargamento del deposito telematico di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del Codice di procedura penale. Ma si tratta solo di un primo passo, visto che già si prevede una fase 2 con l'indicazione da parte del ministero della Giustizia di altre categorie di atti da gestire in via digitale.

Vento digitale che investe tutta la fase delle indagini preliminari, nella quale pm e polizia giudiziaria, con il consenso dell'avvocato difensore, potranno utilizzare i collegamenti

da remoto per lo svolgimento di tutti gli atti, interrogatorio compreso, che prevedono la partecipazione dell'indagato, della persona offesa, del difensore dei consulenti. La persona offesa e la persona sottoposta alle indagini possono partecipare agli atti o essere sentite anche in collegamento dallo studio del difensore che li assiste e i consulenti o esperti di cui si avvale il pubblico ministero o la polizia giudiziaria possono essere sentiti anche in collegamento dal loro studio.

Tutte le udienze, sia civili sia penali, nelle quali è ammessa la partecipazione del pubblico si celebreranno a porte chiuse. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti

possono essere tenute attraverso collegamenti da remoto.

Le udienze civili in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto potranno essere sostituite dal deposito telematico di note scritte se le parti rinunciano alla partecipazione diretta all'udienza. Il giudice che si trova in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario, mentre tutte le camere di consiglio, sia civili sia penali, potranno essere svolte con collegamenti da remoto.

In discussione fino all'ultimo l'insediamento di una serie di misure per decongestionare le carceri, con la previsione di potere scontare le pene detentive di durata non superiore a 18 mesi all'esterno del carcere, ma con l'utilizzo del braccialetto elettronico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Regione deve dare personalità giuridica

NON PROFIT

Nuove procedure solo quando sarà operativo il Registro unico

Angelo Busani

La Regione non può rifiutarsi di concedere il riconoscimento della personalità giuridica a un ente (associazione o fondazione) che si costituisca in base al Dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore) o abbia adeguato il proprio statuto al Codice stesso, in vista della prossima entrata in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) nel quale solo enti "conformi" al Cts potranno essere iscritti.

Lo sancisce il Tar Campania nella sentenza 4210/2020 del 5 ottobre 2020, in esito a un giudizio di ottemperanza di una sentenza di identico contenuto di recente emessa dal medesimo tribunale (la 4190/2019 del 30 luglio 2019).

Questa ulteriore sentenza è importante perché, nel periodo attuale, nel quale molte associazioni e fondazioni stanno adeguando i propri statuti al Cts per essere pronti all'appuntamento con il Runts, vi è ricorrente notizia che in alcune Regioni e in alcune Prefetture non vengono volutamente lavorate né le istanze di iscrizione come persone giuridiche di enti neo-costituiti né le istanze di iscrizione delle modifiche statutarie deliberate da enti già iscritti come persone giuridiche; e ciò, con la motivazione che, trattandosi di pratiche preordinate alla iscrizione al Runts, la competenza apparterebbe ai notai nel momento in cui si tratterà di passare dai registri prefettizi o regionali al Runts.

In effetti, quando il Runts funzionerà, la personalità giuridica conseguita non più, come accade ora, a un decreto di riconoscimento regionale o prefettizio, ma (articolo 22 del Cts) dalla sola iscrizione nel Runts dell'atto costitutivo dell'ente, sotto la responsabilità del notaio rogante, così come accade per la costituzione delle società di capitali (stesso procedimento per le modifiche statutarie di un ente già iscritto).

Tuttavia, in questo periodo, nel quale non è ancora possibile dirigere domande di iscrizione al Runts, ci si deve ancora rivolgere, per l'iscrizione di nuove costituzioni e per modifiche statutarie, a Regioni e Prefetture, tanto è vero che gli articoli 53 e 54 del Cts (nonché il Dm attuativo del 15 settembre 2020) prescrivono che vi sia una sorta di trapasso automatico dagli attuali registri delle persone giuridiche al Runts, salvo il caso che il Runts richieda «eventuali informazioni o documenti mancanti» nel «verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione».

Il Tar Campania, dunque, giustamente ora afferma «che la Regione Campania, destinataria di una richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, avrebbe dovuto istruirla, applicando le relative norme e non sostanzialmente respingerla sul (falso) presupposto della necessaria applicazione del codice del terzo settore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERZO SETTORE

Domani il webinar sul Runts

Domani il webinar «Il Registro unico nazionale del Terzo settore e il percorso di attuazione della Riforma del Terzo settore» organizzato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in collaborazione con il Consiglio nazionale e la Fondazione italiana del Notariato, con il patrocinio del Sole 24 Ore. L'appuntamento è dalle 14,30 alle 18.

L'evento valido ai fini della formazione professionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Nel fiscale videoudienze o processo scritto

Giudici esonerati dal presenziare nella sede della Commissione

Ivan Cimmarusti

Tecnicamente è un via libera alla videoudienza tributaria in modalità emergenziale. Ma nei fatti l'attuale carenza dell'infrastruttura informatica di molte Commissioni regionali e provinciali imporrà l'adozione del contenzioso documentale, forma contestata dai professionisti che hanno sempre preferito l'udienza pubblica scaglionata attuata in molte Ct in questa fase con-

traddistinta dal Covid-19.

Questi gli effetti dell'articolo 26 del Dl ristori su «Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario», accolto con soddisfazione dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpjt) ma che potrebbe provocare il mal di stomaco ai professionisti, da mesi a favore di un'udienza pubblica con ingresso contingente nelle aule, allo scopo di evitare pericolosi assembramenti. Una modalità di svolgimento delle cause fiscali che - stando al Cpjt - sta provocando un vertiginoso aumento di ritardi nello svolgimento delle udienze e nell'emanazione delle sentenze. Per questo il Governo è corso ai ripari: con il 1° comma specifica che «lo svol-

gimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato». Ovviamente si tratta di una misura emergenziale, considerato che il decreto sulla videoudienza a «regime» è ancora in cantiere.

Tuttavia sono svariate le Commissioni nell'impossibilità di garantire una connessione adeguata per svolgere l'udienza online. Per questo al comma 2 si precisa che «in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti». Di fatto è concesso un termine alle parti per «depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata

per la trattazione» istanza di discussione, ma non essendo attuabile - almeno non in tutte le Ct - lo strumento della videoudienza, si dovrà procedere «mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusive e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica». A rafforzare il contenzioso scritto interviene il successivo comma 3, che «esonerà» i giudici tributari - la cui maggioranza di mora in altre città se non in altre regioni rispetto alla Commissione di appartenenza - dal presenziare fisicamente nelle aule. In sostanza il via libera è al contenzioso documentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



AUTOMOTIVE

ASTA FINARTE 2020 SELECTION + 1000 FINARTE

ONLINE, DA MERCOLEDÌ 28 A VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020

Per maggiori informazioni:
Tel: 02 3363801 - Email: automotive@finarte.it

ASTA IN DIRETTA SU WWW.FINARTE.IT



LAVORO

ADEMPIMENTI

Prorogata al 30 novembre la presentazione del 770

Proroga al 30 novembre del termine per la presentazione del modello 770. Lo prevede l'articolo 11 della bozza del decreto legge ristori. Il rinvio della scadenza era stato chiesto dall'Ordine dei consulenti del lavoro e, in occasione del Festival del lavoro, svoltosi il 23 ottobre, il viceministro all'Economia, Antonio Misiani, aveva affermato che il Governo stava lavorando al posticipo del termine, attualmente fissato al 2 novembre in quanto il 31 ottobre è sabato.

«La proroga della scadenza del modello 770 era indispensabile - ha commentato Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro -. Gli studi dei consulenti del lavoro stanno collassando per diverse ragioni: per la densità di scadenze di fine mese, per l'accesso non semplice agli ammortizzatori sociali e soprattutto perché anche gli studi sono anch'essi colpiti dai contagi e quindi, in molti casi, privi di colleghi e collaboratori in isolamento fiduciario».

Al contempo, però, la

presidente dell'Ordine dei consulenti e Massimo Miani, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno inviato una lettera congiunta al presidente del consiglio, Giuseppe Conte, evidenziando la necessità, per i professionisti, di sostegno agli investimenti, soprattutto nel campo dell'informatizzazione, e di istituire un tavolo tecnico a Palazzo Chigi sulle crisi aziendali.

Gli studi, infatti, hanno dovuto affrontare investimenti in nuove tecnologie per continuare a lavorare durante la pandemia, mentre il virus colpisce anche i professionisti, con la conseguente necessità di garantire ai lavoratori autonomi le tutele previste per i dipendenti in caso di malattia. I rappresentanti dei due Ordini chiedono inoltre un confronto per valutare l'inserimento nei decreti di prossima emanazione di regole emergenziali semplificate in materia fiscale e di ammortizzatori sociali e misure per scongiurare nell'immediato crisi e fallimenti aziendali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INCENTIVI

Io Lavoro e bonus under 35 cumulabili fino a 8.060 euro

Antonio Cannioto
Giuseppe Maccarone

In caso di fruizione contestuale dell'esonero contributivo per under 35 e dell'incentivo Io Lavoro non si può sommare l'importo massimo delle due agevolazioni, ma si applica il limite più alto previsto per una delle due.

Con la circolare Inps 124/2020, pubblicata quando ci si avvia al termine (31 dicembre 2020) del periodo in cui è possibile effettuare le assunzioni incentivate si è completato l'iter dell'incentivo Io Lavoro (si veda anche il Quotidiano del lavoro di ieri).

Trattandosi di un incentivo di tipo selettivo, la misura è interessata dalla regolamentazione comunitaria in materia di aiuti. Conseguentemente, la facilitazione soggiace alla disciplina del "de minimis", a meno che l'assunzione non generi un incremento occupazionale netto. La circolare precisa che l'opzione tra "de minimis" o incremento occupazionale è rimessa al datore di lavoro.

SCELTA PER L'IMPRENDITORE
Se disponibili entrambe le opzioni, il datore di lavoro può scegliere se rispettare la disciplina del de minimis o quella dell'incremento occupazionale

(qualora l'assunzione aumenti i dipendenti), che deve darne notizia all'Inps in sede di domanda telematica preliminare.

Riguardo alla durata dell'incentivo, l'Inps precisa che va fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2022. Ciò anche nel caso di sospensione del periodo agevolato a seguito di maternità obbligatoria.

La circolare ricorda che lo lavoro si può cumulare anche con l'agevolazione concessa a chi assume percettori del reddito di cittadinanza. Per effetto del cumulo, se residua una parte di tale agevolazione, la stessa si trasforma in un credito di imposta. Infine, per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzate, il beneficio deve riguardare solo il periodo formativo, non può eccedere i 12 mesi e non si applica al periodo successivo di mantenimento in servizio del lavoratore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
quotidianolavoro.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

AGEVOLAZIONI

Tfr pagato dall'Inps per le aziende in fallimento

Antonello Orlando

Con il messaggio 3920/2020 Inps ha fornito le istruzioni relative alla liquidazione della quota di Tfr e agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 43-bis del decreto legge 109/2018 (decreto Genova).

Il Dl ha introdotto, per il 2019 e 2020, la possibilità di ricorrere al trattamento di Cigs da parte di aziende che cessino l'attività produttiva. Per quelle sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, destinatarie nel 2019 e 2020 di provvedimenti di Cigs, l'articolo 43-bis ha previsto, solo per i lavoratori ammessi alla cassa, l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr relative alla retribuzione persa per effetto della sospensione e dal versamento del ticket di licenziamento al termine del rapporto di lavoro.

Inps specifica che le disposizioni dell'articolo 43-bis, limitate all'onere delle quote da accantonare, non modificano la destinazione del Tfr scelta dal dipendente (fondi di previ-

denza complementare, Fondo di tesoreria o accantonamento presso il datore di lavoro).

Rispettando una delle tre destinazioni, Inps effettuerà il versamento o l'accredito delle quote di Tfr in unica soluzione dopo la cessazione della Cigs a seguito della presentazione di un'istanza di liquidazione da parte del responsabile della procedura concorsuale, il quale presenterà una domanda cumulativa per tutti i lavoratori interessati anche attraverso un file massivo in formato xml. Il pagamento avverrà o nei confronti del fondo di previdenza complementare o del dipendente stesso al termine della Cigs.

Il decreto ministeriale di autorizzazione può prevedere anche l'esonero dal pagamento del ticket di licenziamento, che verrà applicato per il minor importo tra il contributo dovuto e l'importo indicato complessivamente nel Dm.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
quotidianolavoro.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'articolo